



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114

TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

14/05/2013 U-rsp/2648/2013



Circ. n. 221/XVIII Sess.

Ai Consigli degli Ordini
degli Ingegneri
Loro Sedi

Oggetto: competenze dei geometri nella progettazione degli impianti fotovoltaici – invio studio predisposto dal Centro Studi CNI.

Diverse note pervenute dagli Ordini provinciali hanno posto la questione circa l'inclusione, tra le competenze dei geometri, della progettazione degli impianti fotovoltaici.

Il Centro Studi del Consiglio Nazionale ha elaborato l'allegato documento che fa luce sulla problematica, giungendo alla conclusione che i geometri, in quanto liberi professionisti iscritti all'albo, **non dispongono di alcuna competenza nella progettazione di impianti fotovoltaici**, indipendentemente dalla potenza degli impianti medesimi.

Soltanto in quanto tecnici abilitati ai sensi degli artt. 4 e 5 del DM n.37/2008, i geometri, come pure altre figure (professionali e non), possono progettare impianti fotovoltaici **limitatamente a quelli di potenza non superiore a 6 KW.**

Per dirimere la questione il documento rinvia ai contenuti del decreto ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37 (*“Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11- quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”*); rinvio obbligato in quanto l'impianto fotovoltaico è un impianto di produzione di energia elettrica.

Proprio in tema di progettazione di impianti, l'art. 5 del DM 37/2008 afferma che, per installare, trasformare e ampliare gli impianti di produzione di energia elettrica, il progetto deve essere redatto da un *“professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta”* qualora la potenza dell'impianto **superi i 6 KW di potenza**, mentre potrà essere fatto da un **tecnico abilitato (ai sensi del DM)** se inferiore a tale soglia.

Poiché l'art. 16 del Regio Decreto 11 Febbraio 1929 n. 274 (*“Regolamento per la professione del geometra”*) non menziona tra le competenze degli iscritti all'albo dei geometri quelle relative alla progettazione di *“impianti”*, **si deve escludere** – conclude lo studio predisposto

dal Centro Studi - **che un professionista iscritto all'albo dei geometri possa predisporre il progetto per un impianto fotovoltaico di potenza superiore a 6 KW.**

Il geometra, semmai, potrà, invece, progettare solo ed esclusivamente impianti di potenza **inferiore ai 6 KW**, non in forza del suo titolo professionale e dell'iscrizione al relativo albo, ma in quanto **tecnico abilitato** ai sensi degli artt. 4 e 5 del DM 37/2008.


Si rinvia comunque alla lettura integrale del documento allegato.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
Ing. Riccardo Pellegatta



IL PRESIDENTE
Ing. Armando Zambrano



ALLEGATO : documento n.26/2013 del Centro Studi CNI.

**Centro Studi
Consiglio Nazionale Ingegneri**

**L'incompetenza dei geometri nella progettazione
degli impianti fotovoltaici**



(d. 26/2013)

Roma, aprile 2013



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

Ing. Armando Zambrano	Presidente
Ing. Fabio Bonfà	Vicepresidente Vicario
Ing. Gianni Massa	Vicepresidente
Ing. Riccardo Pellegatta	Segretario
Ing. Michele Lapenna	Tesoriere
Ing. Giovanni Cardinale	Consigliere
Ing. Gaetano Fede	Consigliere
Ing. Andrea Gianasso	Consigliere
Ing. Hansjörg Letzner	Consigliere
Ing. iunior Ania Lopez	Consigliere
Ing. Massimo Mariani	Consigliere
Ing. Angelo Masi	Consigliere
Ing. Nicola Monda	Consigliere
Ing. Raffaele Solustri	Consigliere
Ing. Angelo Valsecchi	Consigliere

Presidenza e Segreteria 00187 Roma - Via IV Novembre, 114

Tel. 06.6976701 Fax 06.69767048

www.tuttoingegnere.it



CENTRO STUDI
CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

CONSIGLIO DIRETTIVO

Ing. Luigi Ronsivalle

Presidente

Ing. Luigi Panzan

Vice Presidente

Ing. Fabrizio Ferracci

Consigliere Segretario

Ing. Giovanni Cardinale

Consigliere

Ing. Francesco Cardone

Consigliere

Ing. Giovanni Margiotta

Consigliere

Ing. Salvatore Noè

Consigliere

Ing. Maurizio Vicaretti

Consigliere

Dott. Massimiliano Pittau

Direttore

Sede: Via Dora, 1 - 00198 Roma - Tel. 06.85354739, Fax 06.84241800

www.centrostudicni.it

La presente nota è stata redatta dall'avv. Lorenzo Passeri Mencucci.



L'incompetenza dei geometri nella progettazione degli impianti fotovoltaici

Alcune note pervenute dagli Ordini provinciali¹ hanno posto la questione relativa all'eventuale inclusione tra le competenze dei geometri di quelle connesse alla progettazione per la realizzazione di un impianto fotovoltaico.

Va subito precisato che un professionista iscritto all'albo dei geometri non dispone delle competenze per l'espletamento delle attività di progettazione connesse alla realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza sopra indicata.

Detta preclusione si fonda su due ordini di ragioni fra loro legate, la prima delle quali scaturisce direttamente dalla perimetrazione delle competenze professionali proprie del geometra nel cui ambito non è ricompresa l'attività di progettazione di impianti; la seconda motivazione è, invece, desumibile dal vigente quadro normativo in tema di autorizzazioni alla installazione degli impianti di produzione di energia elettrica all'interno degli edifici (Decreto Ministro dello Sviluppo Economico 28 gennaio 2008, n. 37) .

A quest'ultimo proposito occorre muovere dalla nozione di *impianto fotovoltaico* che si configura come un impianto di produzione di energia elettrica inquadrabile fra gli impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili o comunque non assegnabili ai servizi di regolazione di punta (art. 2, comma 1, lettera c del D.Lgs. 29-12-2003 n. 387 - *Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.*)

¹ Si veda in particolare nota dell'Ordine degli Ingegneri di Ragusa del 7 febbraio 2013 che faceva riferimento ad un impianto di 3.000 KW.



L'art. 2 del DM 05/07/2012 (nello stesso senso il D.M. 28 luglio 2005, il D.M. 6 febbraio 2006, il D.M. 19 febbraio 2007, il D.M. 11 aprile 2008) fornisce le seguenti definizioni di impianto fotovoltaico:

1. lett. e) «impianto fotovoltaico» o «sistema solare fotovoltaico»: è un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici piani, nel seguito denominati moduli, uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori;
2. lett. f) «impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative»: è l'impianto fotovoltaico che utilizza moduli e componenti speciali, sviluppati specificatamente per sostituire elementi architettonici, e che risponde ai requisiti costruttivi e alle modalità di installazione indicate in allegato 4;
3. lett. g) «impianto fotovoltaico realizzato su un edificio»: è l'impianto i cui moduli sono posizionati sugli edifici secondo le modalità individuate in allegato 2;
4. lett. s) «impianto fotovoltaico con innovazione tecnologica»: è un impianto fotovoltaico che utilizza moduli e componenti caratterizzati da significative innovazioni tecnologiche.

Nel variegato quadro normativo di disciplina del cd “conto energia” nonché nelle delibere dell'AEEG e del GSE sono presenti numerosi riferimenti all'attività di progettazione; in ordine alle competenze professionali si è soliti distinguere fra “*tecnico abilitato*” e “*professionista iscritto all'albo*”².

² Ad esempio l'art. 3 della delibera dell'AEEG n. 188.05 del 14.09.2005 (Definizione del soggetto attuatore e delle modalità per l'erogazione delle tariffe incentivanti degli impianti fotovoltaici, in attuazione dell'art. 9 del Decreto Ministeriale del 28.07.05) rinvia alle competenze professionali per l'espletamento delle attività di progettazione dell'impianto chiarendo che alla



Né le delibere in questione, né i vari “conti energia” chiariscono cosa debba intendersi per professionista iscritto all’albo e/o tecnico abilitato; per chiarire tali aspetti è necessario riferirsi alla normativa relativa alla installazione degli impianti di produzione di energia elettrica negli edifici di cui al DM 37/2008³. In particolare, l’art. 4 del DM 37/2008 individua le competenze professionali (chiarendo la distinzione fra professionista e tecnico abilitato), mentre il successivo articolo 5, proprio in tema di progettazione di impianti, precisa che per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di produzione di energia elettrica, il progetto è redatto da un *professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all’articolo 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice*⁴.

domanda di ammissione all’incentivo debba essere allegato il “*progetto definitivo firmato da un tecnico abilitato o da un professionista iscritto all’albo professionale e dovrà tenere conto dei requisiti previsti dal DM 28 luglio del 2005...*”. Nelle delibera AEEG 40/06 e n. 90/07 si prescrive, poi, che il progetto deve essere firmato da “*un tecnico abilitato oppure da un professionista iscritto agli albi professionali*”. Il GSE richiama la progettazione e le competenze professionali all’uopo necessarie nella predisposizione della documentazione per l’ammissione alle tariffe incentivanti (ad esempio la scheda finale della documentazione di progetto).

³ L’art. 1, 1° co DM 37/2008 prevede che: “*Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l’impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura*”. Il successivo comma 2, alla lett. a) prevede che: “*Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue: a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere*”.

⁴ Ai fini del conseguimento della qualifica di “tecnico installatore” è necessario il possesso dei requisiti e titoli indicati nell’art. 4 del DM 37/2008.

Si consideri anche che il DLGS n. 28 del 3-3-2011 n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) all’art. 15 (Sistemi di qualificazione degli installatori) ha chiarito che: “*1. La qualifica professionale per l’attività di installazione e di manutenzione straordinaria di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, è conseguita col possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, in alternativa, alle lettere a), b) o c) del comma 1 dell’articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo.*



Il comma 2 della norma in esame chiarisce, poi, che la progettazione dell'impianto rientra nella **sola** competenza professionale del professionista iscritto all'albo qualora la potenza dell'impianto **ecceda i 6 KW di potenza**.

Premesso, dunque, che l'impianto fotovoltaico è un impianto di produzione di energia elettrica e che la complessità tecnica di base dell'attività di progettazione di un impianto di produzione di energia elettrica (e la conseguenziale richiesta di professionalità) resterebbe la medesima quale che sia la sua ubicazione interna e/o esterna al fabbricato (fermo restando, chiaramente, il diverso livello di complessità nella progettazione e realizzazione dell'involucro edilizio e nella sua installazione) il rinvio al DM 37/2008 appare obbligato se non in via diretta, quanto meno in via analogica, in quanto sarebbe priva di giustificazione e, comunque sia illogica, una disciplina delle competenze professionali diversificata e/o addirittura "affievolita" in relazione al fatto che l'impianto di produzione dell'energia elettrica sia realizzato al di fuori di un fabbricato.

Il solo professionista iscritto all'albo potrà, dunque, progettare un impianto fotovoltaico di potenza superiore ai 6 KW, mentre per quelli di potenza inferiore la progettazione potrà essere eseguita dal tecnico abilitato dipendente dell'azienda installatrice.

Resta da chiarire cosa s'intenda con la dizione "*...professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta*". Un professionista iscritto all'albo sarà competente alla progettazione di un impianto di produzione di energia elettrica

2. A decorrere dal 1° agosto 2013, i requisiti tecnico professionali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 si intendono rispettati quando:

- a) il titolo di formazione professionale è rilasciato nel rispetto delle modalità di cui ai commi 3 e 4 e dei criteri di cui all'allegato 4 e attesta la qualificazione degli installatori;
- b) il previo periodo di formazione è effettuato secondo le modalità individuate nell'allegato 4.

3. Entro il 31 dicembre 2012, le Regioni e le Province autonome, nel rispetto dell'allegato 4, attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare".



nella misura in cui detta attività sia consentita dall'ordinamento professionale di appartenenza.

Sul punto, l'art. 16 del R. D. 11. 2.1929, n. 274 (ordinamento professionale dei geometri) non ricomprende fra le competenze professionali anche la redazione di progetti di impianti, tanto meno quelli elettrici.

Alla luce di quanto sopra deve, dunque, escludersi che un professionista iscritto all'albo dei geometri possa predisporre il progetto di un impianto fotovoltaico di potenza superiore a 6 KW.

A tutto concedere un geometra, non in quanto "professionista iscritto ad un albo" ma in quanto "tecnico abilitato" ai sensi degli artt. 4 e 5 del DM 37/2008, potrebbe **solo ed esclusivamente** progettare un impianto di potenza inferiore ai 6 KW.